

# D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020

**Disposizioni in vigore  
dal 14 ottobre al  
13 novembre 2020**

**UNISIN**  
UNITÀ SINDACALE  
FALCRI · SILCEA · SINFUB

MODULARIO  
P. C. M. 194

MOD. 247



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

# MASCHERINE


Il Dpcm stabilisce che

**«è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé»**


la mascherina, nonché **obbligo di indossarla** «nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a **eccezione** dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia **garantita in modo continuativo la condizione di isolamento** rispetto a persone non conviventi»

Dall'obbligo **è escluso**

- chi fa attività sportiva
- i bambini sotto i 6 anni
- i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina



Forte raccomandazione all'uso della mascherina «anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».





**«Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo»**

# FESTE



**Ammesse feste conseguenti a  
cerimonie civili / religiose con un  
massimo 30 persone**



- Chiuse sale da ballo e discoteche
- Divieto di feste in tutti i luoghi

**Abitazioni private:** è «comunque fortemente raccomandato di evitare feste,  
nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei»



# GITE SCOLASTICHE

«Sono **sospesi** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, **fatte salve** le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio»



# CINEMA E CONCERTI


## PARTECIPANTI **MASSIMI**

- 200 AL CHIUSO
- 1000 ALL' APERTO

NECESSARIO MANTENERE  
LA DISTANZA DI **UN METRO** TRA  
UN POSTO E L'ALTRO


OBBLIGO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI A SEDERE

Consentite attività sportive all'aperto (distanza interpersonale di 2 mt)



Presenza di pubblico alle competizioni sportive **AMMESSA**  
«con una percentuale massima di riempimento del 15%  
rispetto alla capienza totale e comunque non oltre  
il numero massimo di 1000 spettatori» all'aperto e 200 al chiuso.

Restano aperte palestre e piscine



**VIETATE** gare, competizioni e tutte le attività connesse  
agli sport di contatto aventi carattere amatoriale